

Girifalco, respinto dai giudici il ricorso della società sulla costruzione dei due impianti

# No alle centrali a biomasse, il Tar stoppa la Vitale Sud

A ottobre del 2019 il Comune non aveva autorizzato il progetto

## GIRIFALCO

Il Tar stoppa la costruzione di due centrali a biomasse nel territorio del Comune di Girifalco, rigettando il ricorso presentato dalla società Vitale Sud, che aveva presentato un progetto per la loro realizzazione. La ditta, infatti, aveva impugnato il provvedimento del 15 ottobre 2019 con cui il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Girifalco non aveva autorizzato l'insediamento degli impianti per la produzione di energia elettrica e termica. Una decisione assunta a conclusione della conferenza dei servizi e dei pare-

ri espressi dagli enti deputati. I due impianti, della potenza di 200 kw, sarebbero dovuti sorgere in località "Ravaschiera", ma l'ipotesi della loro realizzazione aveva incontrato la ferma opposizione delle associazioni ambientaliste e dell'opinione pubblica, preoccupata per il possibile impatto ambientale. Contro il ricorso della Vitale Sud sono costituiti il Comune di Girifalco e la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona. La Regione Calabria, invece, non si è costituita. Nel rigettare il ricorso, il Tar ha evidenziato che il diniego del Comune, impugnato dalla società, è plurimotivato e che, secondo giurisprudenza consolidata, è legittimo se è fondata anche solo una delle ragioni



Ravaschiera La zona in cui sarebbero dovute sorgere le due centrali

che lo giustificano, pertanto i giudici amministrativi hanno ritenuto di esaminare in particolare il parere rilasciato dalla Soprintendenza, in quanto dirimente. Il 10 maggio 2018 il Comune ha sollecitato il parere della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio di Cosenza inviando pec anche alla Vitale sud. In quella pec il Comune aveva evidenziato che nel territorio di Girifalco sussistono testimonianze archeologiche sin dalla protostoria e che, dunque, non fosse possibile escludere nella specifica area dell'intervento progettato un interesse archeologico. Qualche giorno dopo, la Soprintendenza ha invitato la società ad integrare gli elaborati progettuali con una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologi-

co, ma la società non ha né fatto osservazioni contrarie né presentato la relazione. In tal senso, la legge regionale è chiara e dispone a carico del committente il documento relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per il rilascio del parere. «La mancanza, incontestata, della verifica preliminare - scrivono i giudici del Tar - ha correttamente impedito al Comune il rilascio dell'autorizzazione, essendo inoperante, a fronte dell'inadempienza della società, il meccanismo del silenzio assenso». Pertanto, il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, per oltre 3mila euro.

le.va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA